



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008

Legge quadro sulla famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - La famiglia costituisce una parte fondante della società, quale «cellula primigenia» di essa, che ne determina e rispecchia l'evoluzione e l'andamento generale, la regolamentazione della sua organizzazione e funzionalità, quindi non può che essere oggetto di attenzione politica e di azioni legislative per una normativa in suo favore.

La famiglia e lo Stato sono tra di loro strettamente connessi, tanto più stabile e solida è l'istituzione familiare, tanto più lo è lo Stato.

Con il presente disegno di legge si vuole, quindi, oltre che confermare alla famiglia un ruolo centrale nell'ambito sociale, altresì riconoscere e garantire ad essa tutti i diritti che le consentano di determinare un buon andamento dello Stato in tutte le sue espressioni: sociale, economica, culturale.

La famiglia è riconosciuta dallo stesso costituente come società naturale, espressione cioè della realtà sociale e metagiuridica dalla quale in primo luogo trae vita. Nell'articolo 29 della Costituzione, più esattamente, è stabilito che: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», specificando, in tal modo, che il più ampio riconoscimento e la più ampia garanzia ai diritti inviolabili dell'uomo, nell'ambito delle formazioni sociali, sono attribuiti alla famiglia, quale nucleo sociale creato con il vincolo matrimoniale.

Nelle famiglie si generano sempre meno figli perché è sempre più difficoltoso provvedere al loro mantenimento e alla loro gestione. La mancanza di strutture pubbliche che offrano servizi per l'infanzia, come gli asili nido, condiziona fortemente le coppie nella loro decisione di mettere al mondo più di un figlio. Le scarse agevolazioni sull'acquisto della prima casa costituiscono un grave impedimento per molti giovani a sposarsi. La gravosità soprattutto economica della vita organizzativa impedisce, pertanto, un normale sviluppo della vita familiare.

Con il presente disegno di legge quadro sulla famiglia si vuole predisporre un intervento di sostegno economico per la famiglia, da parte dello Stato, che rimuova ogni ostacolo che ne impedisce il pieno sviluppo e la funzionalità sociale, e per converso garantisca i diritti di ogni singola persona, sia essa uomo, donna, bambino, secondo uguaglianza e pari dignità sociale.

A tal fine il presente disegno di legge contiene, tra le altre, la proposta di istituire una «carta di credito familiare» che possa assicurare alla coppia, al momento dell'assunzione della responsabilità matrimoniale una serie di agevolazioni.

Auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge, affinché si possa assicurare un reale sostegno alla famiglia che costituisce il fondamento della nostra società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione nonché dei principi contenuti negli atti internazionali in materia di diritti umani ed in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. L'attuazione delle finalità della presente legge è assicurata attraverso l'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla medesima.

Art. 2.

(Principi generali)

1. Lo Stato riconosce e promuove i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione.

2. Per la realizzazione dei diritti di cui al comma 1, lo Stato favorisce la creazione e l'incremento di adeguati servizi pubblici rivolti a supporto dei bisogni dei membri della famiglia, secondo le modalità previste nel comma 3, attraverso un'organica ed integrata politica di sostegno e di valorizzazione del nucleo familiare, anche in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni. A tal fine:

a) attua, nel rispetto delle convinzioni etiche di ciascun cittadino, programmi di intervento informativo e di sostegno finalizzati alla tutela della vita in ogni suo stadio, dalla fase prenatale, favorendo la maternità, al puerperio sino alla senilità;

b) garantisce il diritto alla salute di ogni individuo, rimuovendo a suo favore ogni ostacolo di ordine economico e sociale, che possa impedire il suo sviluppo e la sua piena funzionalità nella famiglia e nella società.

3. Il servizio pubblico alla famiglia è inteso come l'insieme delle attività rese, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private convenzionate, che rispettino i criteri e gli *standard* fissati dalla legge statale e regionale allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza ed il migliore rapporto tra costi e benefici del servizio stesso.

Art. 3.

*(Principi fondamentali
per la legislazione regionale)*

1. Per l'attuazione dei principi di cui alla presente legge è demandato ad ogni regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'espletamento della propria potestà legislativa nei diversi ambiti di applicazione per i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione e lo sviluppo della famiglia dalla sua costituzione e per tutta la sua durata, attuando strategie di intervento pubblico e privato a favore delle esigenze abitative, lavorative ed economiche;

b) sostenere il valore sociale della maternità e della paternità coscienti e responsabili, garantendo il diritto alla procreazione e valorizzando il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti del mantenimento e dell'educazione dei figli;

c) realizzare forme di intervento, anche di tipo economico, volte a garantire alle donne un sostegno morale e materiale nell'affrontare la maternità dentro e fuori il matrimonio, al fine di garantire il diritto di ogni donna ad una libera e consapevole scelta di interrompere o portare avanti una gravidanza;

d) assicurare ad ogni cittadino, nelle diverse fasce di età, l'educazione sessuale attraverso i servizi socio-assistenziali presso i consultori organizzati dalle strutture pubbliche e private, al fine di diffondere una più ampia informazione sulla procreazione libera e responsabile, salvaguardando e valorizzando la genitorialità e la condizione dei minori;

e) favorire una più ampia informazione in ogni sede, familiare, scolastica e sociale, sulla facoltà di ogni donna di partorire e dare il figlio in adozione esercitando il diritto all'anonimato;

f) garantire il diritto alla salute di ogni componente della famiglia, attraverso attività

di informazione e formazione tese alla prevenzione di patologie attinenti alla sfera fisica e psichica;

g) promuovere una cultura di sostegno delle relazioni familiari con interventi volti a risolvere le conflittualità, nonché favorire il dialogo nei rapporti intergenerazionali, anche mediante tecniche di mediazione;

h) sostenere i coniugi nell'adottare e maturare liberamente scelte inerenti alla procreazione, anche attraverso iniziative per la prevenzione e la cura della sterilità, con incentivi economici a sostegno, e con l'intensificazione dell'intervento dei servizi sanitari e socio-assistenziali pubblici, in rispetto delle vigenti normative;

i) promuovere e sostenere iniziative volte alla nascita di gruppi e associazioni con finalità solidaristiche, per la realizzazione di forme di aiuto e sostegno, morale ed economico, rivolte a categorie di soggetti più deboli, con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani e ai disabili, in attuazione delle normative di riferimento;

l) promuovere iniziative pubbliche e private di assistenza sociale, anche di tipo domiciliare, con competenze specifiche nei diversi ambiti socio-sanitari, rivolte alla cura e al sostegno di soggetti vittime di maltrattamenti, abusi e violenza psicofisica, che si sviluppano in ambito familiare, con particolare attenzione ai bambini e alle donne;

m) promuovere programmi di prevenzione e di recupero per soggetti coinvolti nella tossicodipendenza e nell'alcolismo, nonché programmi di sostegno e assistenza ai nuclei familiari di appartenenza;

n) garantire la formazione e l'aggiornamento costante degli operatori addetti ai servizi pubblici rivolti alla famiglia;

o) promuovere iniziative di informazione e formazione in materia di adozione nazionale e internazionale rivolta agli operatori dei servizi pubblici e privati, nonché alle coppie aspiranti all'adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4.

*(Modifiche al testo unico
delle imposte sui redditi)*

1. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)*
- 1. I soggetti passivi dell'imposta appartenenti ad un nucleo familiare possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione mediante il criterio del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni recate dal presente articolo. L'opzione per la tassazione mediante il criterio del quoziente familiare ha durata annuale ed è irrevocabile, può essere esercitata da ciascun contribuente o in qualità di contribuente o in qualità diversa da contribuente e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascun partecipante al nucleo familiare e del contribuente;

b) elezione di domicilio da parte dei partecipanti al nucleo familiare presso il contribuente ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi al periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione;

c) comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta, secondo le modalità previste da un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del comma 1, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente separato;

c) dai figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e dagli affidati, minori di età

o maggiori di età che non abbiano raggiunto una autonomia economica o che siano permanentemente inabili al lavoro;

d) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare in apposito quadro nel modello unico persone fisiche.

4. L'esercizio dell'opzione per la tassazione mediante il criterio del quoziente familiare, comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi dei componenti il nucleo familiare, comunicati ai sensi del comma 10, lettera *a)*. La base imponibile del nucleo familiare deve essere determinata dividendo il reddito complessivo globale per il coefficiente spettante al nucleo familiare di cui al comma 6. Successivamente deve essere determinata un'imposta base, applicando alla base imponibile del nucleo familiare le aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11. L'imposta lorda del nucleo familiare è determinata moltiplicando il coefficiente spettante al nucleo familiare stesso per l'imposta base.

5. Al contribuente compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. Gli obblighi di versamento a saldo ed acconto competono esclusivamente al contribuente.

6. Al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti coefficienti:

a) 1 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento

o annullamento del matrimonio senza figli a carico;

b) 2 al contribuente coniugato senza figli a carico;

c) 1,5 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio con un figlio a carico;

d) 2,5 al contribuente coniugato con un figlio a carico;

e) 2 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio con due figli a carico;

f) 3 al contribuente coniugato con due figli a carico;

g) 3 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio con tre figli a carico;

h) 4 al contribuente coniugato con tre figli a carico.

i) 4 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio con quattro figli a carico;

l) 5 al contribuente coniugato con quattro figli a carico;

m) 5 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio con cinque figli a carico;

n) 6 al contribuente coniugato con cinque figli a carico e oltre;

o) 6 al contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio con sei figli a carico e oltre.

7. Nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da soggetti di cui alla lettera *d*) del comma 2, allo stesso è attribuito un ulteriore coefficiente pari ad 1.

8. Per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2, al nucleo familiare sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5 se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8 se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a*) del presente comma non sia autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a*).

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non si applicano per i contribuenti che si avvalgono della opzione stabilita dal presente articolo.

10. Ciascun componente del nucleo familiare per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui al comma 1 deve:

a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare al contribuente la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni, dei crediti d'imposta spettanti e degli acconti versati;

b) fornire ogni necessaria collaborazione al contribuente per consentire a quest'ultimo l'adempimento degli obblighi che gli competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione.

11. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo anche in qualità di contribuente.

12. Il contribuente è responsabile:

a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare riferita alla dichiarazione presentata, di cui al comma 3;

b) per le somme che risultano dovute, in riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riferite alle dichiarazioni dei redditi proprie di ciascun soggetto che partecipa alla tassazione per quoziente familiare;

c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale;

d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 13, irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

13. Ciascun componente del nucleo familiare che partecipa alla tassazione mediante l'applicazione del criterio del quoziente familiare è responsabile:

a) solidalmente con il contribuente per la maggior imposta accertata e per gli interessi relativi, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile e per le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di liquidazione previste dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo risultante dall'applicazione del criterio del quoziente familiare in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile ed alle somme che risultano dovute a seguito delle attività di controllo e

di liquidazione previste dagli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;

c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b)».

Art. 5.

*(Assistenza in famiglia ai malati,
agli anziani e ai disabili)*

1. Al fine di favorire la cura dei familiari malati o anziani non autosufficienti o portatori di *handicap*, all'interno della famiglia è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono accedere ai finanziamenti del fondo mediante la presentazione di appositi progetti-obiettivo che prevedano l'assegnazione, da parte di *équipe* socio-sanitarie, alle famiglie interessate, di un contributo economico valutato in proporzione al reddito, fino ad un massimo di 30 euro giornalieri per singolo utente.

2. Al fine di garantire un equo accesso al fondo di cui al comma 1, le risorse destinate ai portatori di *handicap* sono suddivise in base alla distinzione tra *handicap* grave e gravissimo, come determinato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Il medesimo decreto definisce, altresì, la composizione delle *équipe* socio-sanitarie di cui al comma 1, nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse devono attenersi.

Art. 6.

(Disposizioni per garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di 250 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione.

2. I contributi del fondo di cui al comma 1 sono erogati in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, aventi un reddito complessivo, per nucleo familiare, non superiore a euro 26.000 annui. La misura massima di tali contributi è di 500 euro per ogni figlio.

3. Il limite di reddito di cui al comma 2, applicabile alle famiglie con un solo figlio a carico, è incrementato progressivamente di 2.500 euro per ogni figlio in più a carico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 7.

(Carta di credito familiare)

1. È istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri fissa, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.

3. Il cittadino che intende richiedere le agevolazioni previste dalla carta di credito familiare deve fornire, mediante autocertificazione, le informazioni necessarie per indi-

viduare la sua condizione familiare ed economica.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in misura diversificata, in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alla condizione economica, come definiti ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Per famiglia si intendono due o più persone legate da vincoli di matrimonio o di parentela in linea retta ascendente di primo grado o discendente di primo grado.

6. La condizione economica della famiglia è individuata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, dell'ammontare del reddito e della situazione patrimoniale.

7. L'autocertificazione di cui al comma 3 è presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, al comune di residenza o ad enti autorizzati, individuati dal decreto di cui al comma 2.

8. Il comune di residenza e gli enti autorizzati, di cui al comma 7, rilasciano all'interessato la carta di credito familiare che attesta il valore dell'indicatore della condizione familiare ed economica risultante dall'autocertificazione resa sotto la responsabilità del dichiarante, ai sensi del comma 3.

9. La carta di credito familiare è utilizzabile ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti e dalle normative regionali.

